



RISERVA NATURALE REGIONALE
ANTICHE CITTÀ DI FREGELLAE, FABRATERIA NOVA E LAGO
DI SAN GIOVANNI INCARICO



PIANO DELL'AREA NATURALE PROTETTA

(art. 26 della L.R. 29/1997)

Regolamento

V.02

PIANO DELL'AREA NATURALE PROTETTA

(art. 26 della L.R. 29/1997)

***RISERVA NATURALE REGIONALE ANTICHE CITTÀ DI FREGELLAE,
FABRATERIA NOVA E LAGO DI SAN GIOVANNI INCARICO***

Presidente: Rag. Giorgio Bortone

Direttore , R.U.P.: Dott. Massimo Caporusso

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO



Ing. Pierluigi Saccucci



Collaboratori e consulenti

AMBITO NATURALISTICO E AMBIENTALE

Dott. Emiliano Agrillo

Dott. Marco di Domenico

AMBITO ARCHEOLOGICO E STORICO-CULTURALE

Dott.ssa Emanuela Giovannini

Dott.ssa Francesca della Porta

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Riferimenti ed efficacia	4
Art. 2 - Nulla osta	4
Art. 3 - Disposizioni generali	4
Art. 4 – Elaborati del piano.....	5
Art. 5 - Articolazione in zone	6
Art. 6 - Zona A (riserva integrale).....	8
Art. 6 - Zona B (riserva generale)	8
Art. 7 - Zona C (protezione)	9
Art. 8 - Zona D (promozione economica)	9
Art. 9 - Usi civici	10
Art. 10 - Accessibilità per persone a mobilità ridotta	10
TITOLO II - TUTELA DEI VALORI E DELLE CARATTERISTICHE NATURALI	12
Art. 11 - Tutela delle Acque	12
Art. 12 - Difesa del suolo.....	12
Art. 13 - Raccolta dei prodotti del sottobosco	13
Art. 14 - Tutela della flora spontanea	13
Art. 15 - Raccolta dei funghi epigei spontanei.....	13
Art. 16 - Tutela della vegetazione	14
Art. 17 - Criteri generali per la gestione forestale.....	14
Art. 18 - Tutela della fauna.....	15
Art. 19 - Tutela della fauna minore.....	16
Art. 20 - Misure per il ripristino degli equilibri faunistici	16
Art. 21 - Introduzione e reintroduzione di specie animali	18
TITOLO III - INTERVENTI EDILIZI E INFRASTRUTTURE.....	20
Art. 22 - Disciplina generale.....	20
Art. 23 - Condizioni di edificabilità	20
Art. 24 - Disciplina per l’edilizia	21
Art. 25 - Opere a rete ed impianti tecnologici.....	22
TITOLO IV - ATTIVITA’ RICREATIVE DIDATTICHE E CIRCOLAZIONE.....	24
Art. 26 - Accesso e circolazione.....	24
Art. 27 - Navigazione	24
Art. 28 - Pesca	24
Art. 29 - Attività sportive e ricreative e manifestazioni varie	25
Art. 30 - Campeggio e bivacco.....	25
TITOLO V - ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO ED AGRO- PASTORALI.....	26
Art. 31 - Attività artigianali e commerciali	26
Art. 32 - Attività agricole.....	26
Art. 33 - Danni da fauna selvatica.....	27
TITOLO VI - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA.....	27
Art. 34 - Ricerca scientifica	27
TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 35 - Sanzioni	28
Art. 36 - Accertamento	28
Art. 37 - Entrata in vigore	28
ALLEGATO 1: ELENCO SPECIE AMMESSE PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO VEGETALE	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti ed efficacia

Le presenti norme si riferiscono alla Riserva Naturale Regionale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico, istituita con Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 art. 44 c.1 lett. h, perimetrata alla Tavola 1 del Piano.

Ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29, le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva Naturale anche in riferimento ai principi stabiliti dall'art. 11, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma Regionale per le aree protette.

Art. 2 - Nulla osta

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 nonché dell'articolo 28 della l.r. 29/1997, l'esecuzione di interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al Piano è subordinata al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente di Gestione.

Il nulla osta, ai sensi dell'articolo 9, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, costituisce anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per le opere che richiedano preventiva espletamento delle procedure di VIA o Valutazione di Incidenza, le stesse dovranno essere acquisite prima del rilascio dell'Autorizzazione di cui ai commi precedenti, e allegate alla domanda di autorizzazione.

Visto l'alto rischio archeologico emerso dalle Valutazioni di Piano, in tutto il territorio della riserva è obbligatorio inviare formale comunicazione alla Soprintendenza Archeologica del Lazio, almeno 60 gg prima dell'inizio di lavori che comportino scavi.

I nulla osta previsti dal presente Regolamento sono rilasciati dal Direttore dell'Ente di Gestione o da personale da egli delegato.

Art. 3 - Disposizioni generali

Sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Il presente Regolamento specifica e precisa tali attività ed opere e stabilisce eventuali deroghe.

Nel Riserva, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con specifico riguardo a quelli sottoposti a particolari forme di tutela, nonché alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio del Riserva sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, fatti salvi gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici, necessari per ricomporre squilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico;
- b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;
- d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- e) la modificazione del regime delle acque;
- f) Il decollo, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per interventi di emergenza di protezione civile, di soccorso, antincendio;
- g) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura;
- h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente di Gestione;
- i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- j) l'uso di fuochi all'aperto;
- k) la raccolta e la manomissione di reperti archeologici, paleontologici, paleontologici, nonché la trasformazione e la distruzione di testimonianze monumentali, di valore storico-culturale.

Art. 4 – Elaborati del piano

Il Regolamento costituisce parte integrante del Piano della Riserva che è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento;
- Schede progetto;
- Tav. 1 - Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (scala 1 : 10.000);
- Tav. 2 - Aree contigue (scala 1 : 10.000);
- Tav. 3 - Articolazione in zone della Riserva (scala 1 :10.000);
- Tav. 4 – Carta della accessibilità, della fruizione e dei beni archeologico-culturali (scala 1 :10.000);
- Tav. 5 – Carta degli interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio archeologico (scala 1:10.000);

Allegati al Piano sono i seguenti elaborati di quadro conoscitivo, di analisi e di sintesi:

A.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ORTOFOTO E CATASTALI
A.2	MOSAICO DEI P.R.G.
A.3	RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
ANALISI TERRITORIALE	
A.4.a	CARTA DEI VINCOLI
A.4.b	SISTEMA DEL PAESAGGIO
A.5	CARTA DELLA ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ
A.6	CARTA GEOLOGICA
A.7	CARTA IDROGEOLOGICA
A.8	CARTA PEDOLOGICA
A.9	CARTA VEGETAZIONALE
A.10	CARTA FAUNISTICA
A.11	CARTA COMPARATIVA P.T.P.R. - MOSAICO P.R.G. – ZONIZZAZIONE
A.12	CARTA COMPARATIVA P.T.P. - MOSAICO P.R.G. – ZONIZZAZIONE

Art. 5 - Articolazione in zone

Le norme e indirizzi per gli interventi sono distinti in relazione alla zonazione di cui all'Art.10 delle N.T.A. e alla Tav. 3 - Articolazione in zone della Riserva.

L'articolazione in zone della Riserva effettuata secondo le modalità descritte nella Relazione di Piano prevede le seguenti

- **Zona A** *riserva integrale*;
- **Zona B** - *riserva generale*

La zona B è stata suddivisa nelle due seguenti sottozone:

Sottozona B1 - Le zone di riserva naturale speciale di tipo B1 corrispondono alla fascia di terreno perimetrale allo specchio lacustre, ai fiumi Liri e Sacco dove prevalgono gli usi a prateria e la vegetazione ripariale, in grande parte si tratta di aree spondali umide, soggette a ciclica esondazione e scarsamente coltivate. Comprendono inoltre bacino lacustre del lago di San Giovanni Incarico e ricomprendono la vegetazione spondale di tipo acquatico;

Sottozona B2 - (argini artificiali) Le opere idrauliche dell'invaso di Pontefiume compresi gli argini artificiali, delimitanti l'originario Fosso della Zoppa possono essere sottoposti a periodica manutenzione sia ordinaria che straordinaria previa autorizzazione dell'Ente di gestione. Per questo motivo le attività di manutenzione possono essere eseguite a cura dell'ENEL previa autorizzazione dell'Ente Gestore;

- **Zona C** – *zona di protezione*

A seconda della presenza o meno del vincolo archeologico la zona C è stata suddivisa in due sottozone:

Sottozona C1 - aree archeologiche di Fregellae e Fabrateria Nova Nella Zona C1 area archeologica di Fabrateria sono vietate le arature del terreno ad una profondità maggiore di 30/40 cm, è altresì vietata, a meno di esplicita autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, la piantumazione di qualunque essenza arborea;

Sottozona C2 - aree agricole Nella Zona C2 non sono previste limitazioni specifiche se non quelle dettate dalle NTA e dal Regolamento;

- **Zona D** *zona di promozione economica e sociale*

A seconda delle destinazioni d'uso previste nei PRG vigenti, dei vincoli esistenti e delle analisi condotte si è suddivisa la zona D nelle seguenti sottozone:

Sottozona D1 -Area archeologica di Fregellae - Ricade in tale fattispecie l'area edificata ricompresa nella zona sottoposta a vincolo diretto con D.M. 31/3/1980. Tale area è soggetta a regime di inedificabilità assoluta. Solo per le costruzioni legittimamente edificate potranno essere autorizzati minimi interventi di adeguamento o miglioramento dell'esistente senza aumento di cubatura. In tale sottozona potranno essere sviluppati progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico in collaborazione con il MIBAC;

Sottozona D2 -Area urbanizzate o di completamento; Comprende le aree della zona B di cui al D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR. In tali aree vigono le norme urbanistiche di ciascun comune. L'Ente, in collaborazione con i Comuni interessati promuove l'istituzione di "Piani di riqualificazione urbana", che curino specificamente gli aspetti ambientali;

Sottozona D3 -Aree di trasformazione urbanistica Comprende le zone C e D di cui al D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR;

Sottozona D4 -Aree per servizi Sono le aree che costituiscono la struttura dei servizi, ivi incluse le aree per attività turistico-ricettive e per il tempo libero.

Art. 6 - Zona A (riserva integrale)

Nelle riserve integrali, come definite dall'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

In tali ambiti non è consentita la coltivazione ed è vietata l'edificazione.

Ogni altro intervento legato a scopi manutentivi o scientifici, ad esclusione delle necessarie opere idrauliche da realizzarsi comunque con le modalità dell'ingegneria naturalistica, dovrà prevedere modalità e strutture reversibili di carattere temporaneo e il successivo ripristino dei luoghi.

Sono inoltre vietati i cambiamenti d'uso del territorio, dei manufatti e delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli finalizzati al conseguimento delle finalità sopra descritte per le zone a riserva integrale e generale.

Eventuali alterazioni del suolo e della copertura vegetale dovranno essere ripristinate e saranno soggette a sanzione.

In tali zone non è ammessa la realizzazione di recinzioni ad eccezione di quelle strettamente funzionali all'attività dell'Ente di gestione o derivante da ineludibili esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Art. 6 - Zona B (riserva generale)

Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'Ente di Gestione, nonché gli interventi di manutenzione previsti dall'art.3 c.1 lett. a e b del D.P.R. 380/2001. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;

sottozona B1 - (Bacino lacuale, fasce riparie e macchie boscate)

Nelle zone di riserva naturale speciale di tipo B1 non sono ammesse nuove edificazioni ad eccezione delle strutture funzionali alle finalità di Piano individuate all'art. 14 delle N.T.A.

Sottozona B2 - (argini artificiali)

Le opere idrauliche dell'invaso di Pontefiume compresi gli argini artificiali, delimitanti l'originario Fosso della Zoppa possono essere sottoposti a periodica manutenzione sia ordinaria che straordinaria previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 7 - Zona C (protezione)

In tali zone in conformità con la disciplina prevista dalla legge regionale 39/1999 sul patrimonio forestale e s.m.i. nonché le norme sul turismo rurale di cui alla legge regionale 14/2006:

- è consentito il mantenimento e la riqualificazione dei fabbricati e manufatti esistenti e regolarmente assentiti secondo le tipologie di interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione di quanto indicato per le sottozone C2.

Sottozona C1 - aree archeologiche di Fregellae e Fabrateria Nova

Nella Zona C1 sono vietate le arature del terreno ad una profondità maggiore di 30/40 cm, è altresì vietata, a meno di esplicita autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, la piantumazione di qualunque essenza arborea.

Gli interventi edilizi su strutture esistenti e legittimamente realizzate sono possibili secondo le disposizioni del presente Regolamento e delle N.T.A. soltanto se preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica.

Sottozona C2 - aree agricole

Nella zona C2, gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti solo nell'ambito di Piani di utilizzazione agricola-aziendale, previo nulla-osta dell'Ente.

Art. 8 - Zona D (promozione economica)

Tutte le modifiche agli strumenti di pianificazione comunale indicati del presente articolo sono sottoposti a nulla osta dell'Ente ai sensi dell'art. 13 legge n. 6 dicembre 1991 n. 394 e dell'art. 28 della L.R. 29/97.

Le zone di promozione economica, ai sensi dei seguenti articoli, sono suddivise in quattro sottozone in relazione alle differenti caratteristiche:

Sottozona D1 - Area archeologica Fregellae;

Ricade in tale fattispecie l'area edificata ricompresa nella zona sottoposta a vincolo diretto con D.M. 31/3/1980. Tale area è soggetta a regime di inedificabilità assoluta. Solo per le costruzioni legittimamente edificate potranno essere autorizzati minimi interventi di adeguamento o miglioramento dell'esistente senza aumento di cubatura.

Sottozona D2 - Aree urbanizzate o di completamento;

Comprende le aree della zona B di cui al D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR. In tali aree vigono le norme urbanistiche di ciascun comune. L'Ente, in collaborazione

con i Comuni interessati promuove l'istituzione di "Piani di riqualificazione urbana", che curino specificamente gli aspetti ambientali.

Sottozona D3 - Aree di trasformazione urbanistica;

Comprende le zone C e D di cui al D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR.

Sottozona D4 - Aree per servizi e verde attrezzato

Sono le aree che costituiscono la struttura dei servizi, ivi incluse le aree per attività turistico-ricettive e per il tempo libero. In tali aree è vietato il taglio di alberi.

In tutti i progetti per concessione o autorizzazione gli alberi di alto fusto eventualmente esistenti dovranno essere rilevati rigorosamente ed indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica; i progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare tali alberi esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali e osservando allo scopo tutti gli scavi, la distanza minima di ml. 3,00, (fondazioni, canalizzazioni, ecc.) dalla base del tronco (colletto).

Nelle aree di cui al presente articolo trovano diretta applicazione le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano, o alle successive varianti, purché dotate di nulla osta dell'Ente, e quelle di tutela paesistica contenute nei piani paesistici vigenti.

Nelle zone D2, D3, D4 potranno essere autorizzati tutti gli interventi previsti dall'art. 3 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Nelle zone D2, D3, D4 per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento di quelle esistenti, l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

L'Ente promuove di concerto con le Amministrazioni comunali un piano finalizzato al contenimento energetico degli edifici e per la produzione di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente; al contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli e allo sviluppo delle aree secondo i principi della invarianza idraulica; alla sistematica piantumazione con essenze autoctone, negli spazi disponibili.

Art. 9 - Usi civici

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, purché non contrastanti con le finalità proprie della Riserva, in conformità dell'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Art. 10 - Accessibilità per persone a mobilità ridotta

I cittadini diversamente abili, le persone a mobilità ridotta e le donne in stato di gravidanza, hanno la precedenza nell'uso di attrezzature e macchinari e così pure nella fruizione dei servizi collegata all'accesso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio della Riserva naturale.

La Riserva percorsi e sentieri attrezzati per disabili la cui fruizione è in ogni caso loro garantita.

TITOLO II - TUTELA DEI VALORI E DELLE CARATTERISTICHE NATURALI

Art. 11 - Tutela delle Acque

Nel territorio della Riserva sono vietati gli interventi che modificano il regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro forma, se non previsti nella pianificazione sovraordinata, negli elaborati di Piano o specificamente autorizzati.

Fanno eccezione gli interventi direttamente realizzati dall'Ente di Gestione, ovvero dagli Enti competenti per legge, previa in ogni caso l'acquisizione del nulla-osta dell'Ente di Gestione, se compatibili con le finalità del Piano.

Tutte le autorizzazioni al prelievo di acqua, sia superficiale che sotterranea, devono prioritariamente essere sottoposte al nulla osta dell'Ente di Gestione che ne valuta la compatibilità con il Piano.

Gli interventi di recupero di aree in erosione e instabili, ove siano necessari e non sia possibile lasciare i luoghi alla loro naturale evoluzione geomorfologica, sono preventivamente autorizzati dall'Ente, favorendo interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ambientale.

In tutto il territorio della Riserva è vietato il tombamento di corsi d'acqua salvo interventi debitamente autorizzati per finalità di interesse pubblico se compatibili con le norme del P.A.I. dell'Autorità di Bacino .

Tutti i terreni devono essere dotati di idonea rete di scolo al fine di ridurre e prevenire effetti di ruscellamento e dilavamento. L'onere della manutenzione dei fossi privati è a carico dei proprietari secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 12 - Difesa del suolo

Gli interventi di difesa e sistemazione del suolo devono tendere a ricomporre le componenti morfologiche del paesaggio od a non alterarne le caratteristiche.

Qualora sia necessario l'utilizzo di materiali tecnologici (calcestruzzo, reti, tiranti, gradoni, terre armate, ecc.), devono essere previste opere di mascheramento e mitigazione.

Le opere di sistemazione dei versanti devono prevedere il diffuso impiego di tecniche e soluzioni tipiche dell'ingegneria naturalistica.

Le opere devono essere comunque realizzate in modo da non ostacolare gli spostamenti della fauna e non arrecare danni ad essa.

Negli interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale che prevedono l'introduzione di specie vegetali, devono essere utilizzati esclusivamente specie appartenenti alla flora autoctona della Riserva e idonee alla stazione di posa in funzione della quota altimetrica e del substrato.

Art. 13 - Raccolta dei prodotti del sottobosco

E' consentita ai soli residenti nei comuni ricadenti anche parzialmente nel territorio della Riserva Naturale, la raccolta di prodotti naturali in tutto il territorio della Riserva Naturale ad esclusione delle zone classificate come A e B dal Piano dell'Area Protetta, fatti salvi eventuali divieti previsti per le specie di flora protetta dalla normativa vigente in materia.

E' vietato danneggiare o distruggere, anche parzialmente, tutte le specie fruttifere durante la raccolta.

Non è soggetta a limitazioni la raccolta di specie vegetali da utilizzarsi per usi tradizionali domestici, alimentari e di medicina popolare, a scopo ornamentale durante celebrazioni religiose, con esclusione delle attività di commercializzazione e di pubblica ristorazione.

La raccolta di erbe e frutti del sottobosco può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

L'Ente può temporaneamente limitare o vietare la raccolta di prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 14 - Tutela della flora spontanea

In tutto il territorio della Riserva Naturale è protetta la flora spontanea, a livello erbaceo, arbustivo ed arboreo.

E' vietato danneggiare, distruggere anche parzialmente, asportare apparati radicali, bulbi o altre parti nonché recidere fiori, di tutte le specie di flora spontanea e di piante officinali e recidere fiori selvatici, fatto salvo per motivi di emergenza e protezione civile.

Art. 15 - Raccolta dei funghi epigei spontanei

E' consentita la raccolta di funghi epigei spontanei in tutto il territorio della Riserva Naturale ad esclusione delle zone classificate come A dal piano dell'Area Protetta, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla normativa vigente in materia.

La raccolta di funghi epigei spontanei è consentita ai soli residenti nei comuni ricadenti anche parzialmente nel territorio della Riserva Naturale, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, senza necessità di acquisire il nulla osta dell'Ente di Gestione ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

la raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l'accesso e non sia prevista alcuna limitazione dalla normativa vigente;

la raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;

è vietata la raccolta di funghi decomposti, anche solo parzialmente;

è vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori di qualsiasi specie fungina;

è vietato distruggere esemplari di funghi non commestibili.

L'ente gestore può temporaneamente limitare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ridurre la quantità procapite di raccolta o interdire aree alla raccolta per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 16 - Tutela della vegetazione

Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, nonché del successivo, i boschi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) ed i terreni che li ospitano nonché le aree previste dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d) della l.r. 39/2002.

Per la gestione e conservazione delle risorse vegetali è vietato:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- b) trasformare le superfici naturali e seminaturali.
- c) tagliare e/o danneggiare piante isolate, a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, ad esclusione degli interventi effettuati per pubblica sicurezza e incolumità o attuati direttamente dalla Riserva Naturale per esigenze di gestione naturalistica ;
- d) tagliare e/o danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale di rilevante interesse naturalistico, compresa quella acquatica sommersa e semi sommersa, erbacea, arbustiva ed arborea;
- e) effettuare movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno dei sistemi fluvio-lacustri con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile;
- f) utilizzare diserbanti e disseccanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali;
- g) utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci, diserbanti, disseccanti e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli Habitat di interesse comunitario e prioritari, così come individuate nelle carte allegate al Piano.

Art. 17 - Criteri generali per la gestione forestale

L'Ente di Gestione, ai sensi degli articoli 5, comma 5 e 22, comma 1, della l.r. 39/2002, rilascia il nulla osta di cui all'articolo 2 in relazione a:

- a) qualsiasi intervento selvicolturale da realizzarsi nelle aree indicate all'articolo 21, prima del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del r.r. 7/2005 ovvero dell'inizio dei lavori, nel caso di comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del citato regolamento regionale 7/2005;
- b) i provvedimenti di concessione a privati di beni del patrimonio forestale pubblico.

In sede di rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'Ente di Gestione valuta, in particolare:

- a) la conformità delle indicazioni selvicolturali contenute nei piani, nei progetti e nei provvedimenti di cui al citato comma 1, alle previsioni relative alla conservazione degli

habitat di particolari specie animali o vegetali, soprattutto nelle zone catalogate come riserva dal piano di assetto e dispone le necessarie prescrizioni;

- b) per i tagli boschivi dei cedui privati, la presenza e la qualità delle matricine di vecchio turno, la maturità generale delle associazioni vegetali, l'assenza di fattori di degrado ambientale e di rischio idrogeologico.

Per i tagli boschivi dei cedui privati, la richiesta di nulla osta, che deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla l.r. 39/2002 nonché dal r.r. 7/2005, ha validità per due stagioni silvane. La richiesta di nulla osta può essere presentata dall'avente titolo per la stessa particella catastale una sola volta l'anno.

Ai fini della salvaguardia di nicchie trofiche, riproduttive e di rifugio della fauna selvatica nonché per fini fitopatologici, non è consentito il taglio di piante morte, deperienti e/o marcescenti.

Il taglio di piante aventi un diametro a petto d'uomo superiore o uguale a cm. 50 è vietato; comunque, alle superfici destinate al taglio, si deve assicurare la dotazione per ogni ettaro la dotazione di almeno 300 piante in buone condizioni vegetative, per ettaro con diametro a petto d'uomo compreso tra cm. 30 e cm. 50, equamente distribuite sia spazialmente che per classi diametriche (cm. 30-40; 40-50) fermo restando il rispetto di altri criteri che suggeriscano il rilascio di un numero superiore di piante con tali diametri, salvo il caso di interventi specifici miranti alla diversificazione strutturale del bosco, preventivamente individuati ed approvati dall'Ente di Gestione.

E' vietato il taglio di tutti gli alberi di ogni specie a portamento monumentale e comunque con un diametro uguale o superiore a 60 cm a petto d'uomo.

Art. 18 - Tutela della fauna

Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997 nonché dall'articolo 95 del presente regolamento, all'interno della Riserva naturale sono vietati:

- a) l'attività venatoria;
- b) la cattura, il prelievo e l'uccisione di animali della fauna selvatica, a qualsiasi specie essi appartengano, ad eccezione delle attività espressamente autorizzate dall'Ente.
- d) il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione e riposo della fauna selvatica, la raccolta o la distruzione di uova nonché ogni azione in grado di arrecare disturbo nei confronti della fauna.

Sono consentiti gli interventi connessi alla zootecnia nel rispetto della normativa vigente in materia.

Sono consentiti, altresì, gli interventi sulla fauna in applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria e forestale nonché le catture ed i trappolamenti effettuati a scopo didattico e scientifico, preventivamente autorizzati dall'Ente di Gestione.

L'uccisione fortuita ed il rinvenimento di esemplari morti o feriti ovvero di piccoli nati incustoditi, appartenenti alla fauna selvatica, devono essere prontamente comunicati agli uffici competenti dell'Ente di Gestione.

Art. 19 - Tutela della fauna minore

Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997 nonché dall'articolo 95 del presente regolamento, all'interno della Riserva naturale sono vietate la raccolta, l'asportazione e l'uccisione di anfibi, rettili, molluschi, crostacei, insetti e di qualsiasi altro esemplare, vertebrato e invertebrato appartenente alla fauna minore nonché dei loro nidi. Non rientrano nel divieto di cui al presente comma le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nonché l'applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria, e forestale e le catture a scopo didattico e/o scientifico autorizzate dall'Ente di Gestione nel rispetto della normativa vigente.

Per tutte le specie di fauna minore sono vietati:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) provocare molestie, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, che ne pregiudichino la conservazione e la tutela;
- d) la distruzione o la raccolta di uova nell'ambiente naturale o la loro detenzione anche se vuote;
- e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di esemplari, vivi o morti ovvero imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dagli esemplari stessi.

6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è vietato lo svuotamento e la ripulitura di fontanili e volubri e comunque di ogni punto d'acqua in cui siano presenti specie anfibie, nel periodo riproduttivo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Art. 20 - Misure per il ripristino degli equilibri faunistici

L'Ente di Gestione effettua periodici monitoraggi sulle cenosi naturali per accertare eventuali stati di alterazione dell'equilibrio ecologico. Qualora gli stati di alterazione dell'equilibrio ecologico siano tali da arrecare pregiudizio al mantenimento della biodiversità ed alla stabilità dei sistemi agro-ambientali, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, interventi di controllo numerico delle popolazioni di fauna selvatica vertebrata omeoterma, presenti nel territorio del Riserva.

Gli interventi di controllo numerico sono volti a ridurre la consistenza locale di una determinata specie, per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche o per impedirne la diffusione su aree più vaste. Gli interventi di controllo numerico si sostanziano in:

- a) prelievi faunistici, consistenti nelle catture di individui della popolazione oggetto di controllo, finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione;

b) abbattimenti selettivi, consistenti in abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di controllo, effettuati con l'intento di incidere unicamente sulla specie bersaglio, evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2006, n. 320, gli interventi di cui al comma 2 sono attuati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) dimostrata inefficacia di tecniche alternative di ricomposizione degli squilibri ecologici;
- b) mantenimento delle caratteristiche della comunità animale e garanzia della vitalità della popolazione animale autoctona oggetto degli interventi;
- c) obiettività e coerenza scientifica dell'intervento;
- d) accurata pianificazione degli interventi ed esplicita attribuzione delle responsabilità tecnico-operative;
- e) rispetto dell'integrità psico-fisica degli animali catturati ovvero utilizzo di tecniche in grado di minimizzare le sofferenze degli animali da abbattere;
- f) informazione scientifica e pubblica sugli obiettivi ed i risultati degli interventi.

Gli interventi di controllo numerico sono disposti dall'Ente di Gestione sulla base del piano di riduzione degli impatti e del relativo piano operativo di controllo numerico, di cui alla DGR 320/2006. Il piano di riduzione degli impatti, che è adottato dal Consiglio direttivo, prevede l'insieme degli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ecologici ed economici della fauna selvatica. Esso contiene in particolare:

- a) le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni, quali la distribuzione, la consistenza e la struttura e sugli impatti da essa causati e specificamente la tipologia, la distribuzione, la rilevanza ecologica, l'entità economica nel caso di attività produttive;
- b) l'indicazione degli obiettivi, delle azioni, delle modalità e dei tempi degli interventi previsti;
- c) l'analisi delle implicazioni di carattere biologico, sociale, economico e organizzativo connesse con le previsioni del piano stesso.

Il piano di riduzione degli impatti è attuato con il piano di controllo numerico, che contiene la programmazione operativa degli interventi di controllo numerico ed in particolare:

- a) gli obiettivi del piano e la sua durata;
- b) l'individuazione degli interventi da effettuare e delle aree interessate dagli stessi;
- c) la descrizione del contesto degli interventi;
- d) la valutazione dell'opportunità degli interventi;
- e) l'indicazione degli strumenti di intervento e del personale coinvolto, ivi compreso il personale esterno coadiuvante;

f) il piano economico degli interventi previsti;

g) la destinazione degli animali prelevati;

h) l'indicazione dei tempi e delle modalità di monitoraggio degli effetti degli interventi e di valutazione degli stessi.

Il piano di controllo numerico, prima dell'adozione da parte del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto a:

a) valutazione di incidenza;

b) parere della Sezione aree naturali protette del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera e), della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

Gli interventi di prelievo faunistico e di abbattimento selettivo possono essere eseguiti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, oltre che dal personale dell'Ente di Gestione addetto alla vigilanza, anche da persone esterne appositamente autorizzate dall'Ente di Gestione a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione organizzati dall'ente stesso, purché accompagnate da personale dell'Ente di Gestione.

La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, alle condizioni di mercato correnti, previo accertamento veterinario, ai sensi della legislazione vigente in materia. Eventuali trofei possono essere conservati dall'Ente di Gestione, che può anche trattenere parti degli animali per scopi scientifici o per esporli presso centri visite, centri di documentazione o musei del Riserva.

Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) non si applicano agli interventi di eradicazione di specie alloctone.

Il presente articolo non si applica agli interventi di controllo numerico delle popolazioni di ratto nero (*Rattus rattus*), di ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*) e di topo domestico (*Mus domesticus*).

Art. 21 - Introduzione e reintroduzione di specie animali

Nel territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie e popolazioni animali alloctone.

Per il recupero delle specie localmente estinte va data priorità agli interventi di conservazione in situ, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle specie;

Il proponente dell'intervento faunistico di reintroduzione dovrà prevedere la redazione di un dettagliato studio di fattibilità comprendente l'analisi di opportunità e l'analisi del rischio, che evidenzi come tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire la specie oggetto dell'intervento in uno stato di conservazione soddisfacente; tale studio dovrà essere sottoposto ad un preventivo parere tecnico rilasciato dall'ISPRA.

Qualora dovesse verificarsi un'immissione non intenzionale o non autorizzata di una specie alloctona, o, comunque, un'indesiderata e dannosa espansione della distribuzione di una specie

alloctona l'Ente di gestione dovrà procedere al controllo e, ove necessario e possibile, all'eradicazione della specie alloctona nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - INTERVENTI EDILIZI E INFRASTRUTTURE

Art. 22 - Disciplina generale

Ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, qualsiasi opera, impianto o intervento all'interno della Riserva, è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente.

In tutte le fattispecie di intervento elencate dall'articolo 3 comma 1 del **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380**, conformemente all'articolo 145 c. 3 del **D. Lgs. 42/2004**, le disposizioni del PTP/PTPR vigente prevalgono sulle disposizioni del Piano, salvo misure più restrittive individuate dal Piano stesso.

Il cambiamento di destinazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, è sempre subordinato al rilascio del Nulla Osta dell'Ente e deve essere compatibile con le vigenti destinazioni urbanistiche, paesistiche e con quelle previste dal Piano della Riserva per l'area la tipologia di zona nella quale sono ubicate.

I materiali di qualsiasi natura, utilizzati nella realizzazione di opere civili e lasciati a vista, devono conseguire il miglior inserimento nel contesto paesaggistico. A tal fine, l'Ente può prescrivere una colorazione idonea o specifiche tipologie di materiali o soluzioni.

Nel caso di opere finalizzate a favorire l'accesso e la fruizione da parte di disabili o portatori di handicap, l'Ente ricerca idonee soluzioni tecniche ed esamina le possibili alternative, verificandone la fattibilità tecnico-economica e l'impatto ambientale connesso, anche attraverso il confronto con organizzazioni senza fine di lucro che operano nell'assistenza in tale settore.

Art. 23 - Condizioni di edificabilità

Nelle Zone A e B e nelle Zone soggette a vincolo Archeologico vige il vincolo di inedificabilità assoluta.

Nella zona C2, gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti solo nell'ambito di Piani di utilizzazione agricola-aziendale, previo nulla-osta dell'Ente. Negli altri casi si applicano le norme sulle aree agricole di cui alla legge regionale n. 38/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che gli interventi conservino le attuali destinazioni agricole degli immobili esistenti e non comportino – direttamente o indirettamente – processi di inquinamento ambientale, trasformazione morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico.

Sono sempre consentiti, previa autorizzazione, interventi di manutenzione e restauro, demolizione e ricostruzione di superfetazioni o parti in evidente contrasto tipologico, con aumenti di volume per adeguamenti igienico-sanitari, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti.

Art. 24 - Disciplina per l'edilizia

Tutti gli interventi a carattere edilizio nel territorio della Riserva devono essere progettati ed eseguiti in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive proprie dei luoghi e della tradizione locale.

Sono soggetti a nulla osta preventivo della Riserva gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definiti dall'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché qualsiasi intervento che comporti nuova edificazione.

Opere ed impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi sono autorizzati dall'Ente solo adottando idonee soluzioni di mitigazione visiva;

Gli spazi aperti di pertinenza degli edifici, pubblici e privati, quali cortili, giardini, orti, devono essere mantenuti e, nel caso, recuperati. Gli interventi devono rispettare, i seguenti requisiti:

- a) le recinzioni devono essere realizzate privilegiando filari di siepi impiantate unicamente con specie autoctone oppure adottando soluzioni in legno o pietra;
- b) le pavimentazioni esterne devono essere realizzate preferibilmente in pietra locale posata a secco direttamente sul terreno, oppure in ghiaia o in terra battuta, escludendo l'uso di materiali impermeabili;
- c) la messa a dimora di piante deve essere fatta unicamente con specie autoctone;
- d) la realizzazione di nuovi porticati e tettoie è consentita solo in zone C e D con strutture in legno;
- e) è da privilegiare l'accorpamento delle legnaie e dei ricoveri degli attrezzi in un corpo di fabbrica unico, nei pressi o in aderenza del corpo principale, da realizzare in legno o pietra locale;
- f) l'illuminazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici deve limitarsi a segnalare gli ingressi ed i percorsi rivolgendo i punti illuminanti verso il basso.

E' intervento ammesso quello di demolizione, se riguardante edifici o costruzioni recenti in palese contrasto con l'ambiente o con il tessuto edilizio circostante, ovvero pericolanti.

Per la presentazione delle domande di concessione o autorizzazione riguardanti unità edilizie ricadenti all'interno della Riserva ogni intervento deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e la presenza di elementi architettonici di pregio documentata da planimetrie, rilievi, immagini e fotografie d'epoca e quant'altro possa contribuire alla determinazione degli interventi proposti, sufficientemente estesa in relazione all'entità dell'intervento. Nell'analisi devono essere evidenziati anche il rapporto edificio-contesto ed i rapporti formali e dimensionali dell'edificio con l'insieme. Questi devono tradursi in una documentazione critico-descrittiva, grafica e fotografica, nonché planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe.

Art. 25 - Opere a rete ed impianti tecnologici

Nella Riserva non è ammessa:

- a) l'installazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione e relativi tralicci e cabine di trasformazione ad eccezione delle Zone B1;
- b) la posa in opera di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente, quelli funzionali alla sorveglianza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili soluzioni alternative;
- c) la costruzione di nuove strade;
- d) l'installazione di centrali eoliche, fotovoltaiche, termiche ossia di campi di generatori per la produzione di energia elettrica o termica superiori ad una potenza equivalente a 20 kWe.

Sono invece ammessi, previo nulla osta dell'Ente, assicurando sempre l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di minimizzare l'impatto ambientale:

- a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, coi relativi movimenti di terra e le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che, trovandosi in prossimità degli impianti, pregiudichino il normale servizio e l'incolumità delle persone;
- b) i servizi a rete lungo la viabilità del Riserva, ad esclusione della rete sentieristica, fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione della Riserva sia al collegamento del patrimonio edilizio in esso esistente;
- c) nuovi impianti tecnologici in sostituzione e con il contestuale smantellamento di quelli esistenti, quali quelli associati all'interramento di linee elettriche aeree coi relativi movimenti di terra, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti e purché ne derivi un minor impatto ambientale complessivo;
- d) nuove linee elettriche in media e bassa tensione nelle zone C e D da realizzarsi interrate o, se ciò determinasse un impatto ambientale maggiore, aeree; in quest'ultimo caso va adottato cavo ecologico e vanno utilizzati, preferibilmente, pali in legno;
- e) la sostituzione dei conduttori nudi di linee aeree esistenti con cavo ecologico;
- f) i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione di strade e sentieri, coi relativi movimenti di terra;
- g) i lavori, anche di sbancamento, necessari al miglioramento delle strade di servizio all'attività silvo-pastorale, compresa la costruzione ed il rifacimento dei ponti, coi relativi movimenti di terra;
- h) l'installazione di generatori eolici di piccola taglia nelle sole zone C e D destinati esclusivamente all'autoconsumo delle attività agro-silvo-pastorali e degli edifici, nel rispetto delle aree di particolare pregio paesaggistico;

i) lo smantellamento degli impianti in disuso dei quali non sia prevista la riutilizzazione con il contestuale ripristino dei luoghi alle condizioni preesistenti;

j) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera.

3. E' ammesso il pronto ripristino degli impianti esistenti in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente.

TITOLO IV - ATTIVITA' RICREATIVE DIDATTICHE E CIRCOLAZIONE

Art. 26 - Accesso e circolazione

La circolazione pedonale o per mezzo di bici o cavalli è consentita in tutti i sentieri e le strade bianche della Riserva ad eccezione della Zona A.

Al di fuori delle strade carrabili è vietata la circolazione di mezzi a motore, ad eccezione dei mezzi di emergenza, soccorso, antincendio e di vigilanza.

In deroga al precedente comma ai residenti nel territorio della Riserva Naturale, o ai soggetti che esercitano attività economiche nell'ambito della Riserva Naturale ovvero ai proprietari o comunque titolari di diritti reali su beni ubicati nel territorio della Riserva Naturale è consentito chiedere apposito Nulla Osta al transito.

I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli in uso a persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia.

L'Ente di Gestione, di concerto con i comuni interessati, indica con apposita segnaletica stradale la presenza dei divieti di circolazione.

Art. 27 - Navigazione

Nel bacino lacustre della Riserva Naturale, la navigazione è consentita esclusivamente per motivi di sorveglianza e gestione, scientifici, di monitoraggio e didattici. Le attività escluse dalle funzioni di sorveglianza, gestione e monitoraggio, gestite prevalentemente dall'Ente, debbono far richiesta di nulla osta della Riserva Naturale ed essere effettuate esclusivamente con motori elettrici ad esclusione dei mezzi natanti di proprietà della Riserva o per motivi di sicurezza e sorveglianza..

La navigazione turistico-sportiva è concessa solo con l'utilizzo di barche a remi ed o equivalenti, privi di qualsiasi motore meccanico.

Art. 28 - Pesca

Viste le finalità di salvaguardia delle specie ittiche presenti all'interno della Riserva, nonché le problematiche di inquinamento del fiume Sacco, in tutto il territorio è fatto obbligo di esercitare l'attività di pesca secondo la modalità 'no kill' con rilascio immediato delle specie catturate.

Tale disposizione sarà vigente fino alla conduzione di studi tossicologici su un numero significativo di esemplari che possano confermare la commestibilità delle specie presenti.

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, si applicano i vincoli e le limitazioni alla pesca nelle acque interne secondo il Regolamento per la pesca della Provincia di Frosinone e la legislazione regionale vigente (legge regionale 7 Dicembre 1990, n. 87, Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio).

Tutte le attività conseguenti alla gestione dell'ittiofauna, con particolare riferimento all'immissione di specie a scopo di ripopolamento, devono essere oggetto di un'attenta valutazione in coordinamento con gli enti provinciali preposti.

Lo svolgimento di gare di pesca dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente di Gestione.

Art. 29 - Attività sportive e ricreative e manifestazioni varie

Le manifestazioni pubbliche sportive e le attività ludico-ricreative da svolgersi all'interno della Riserva devono ottenere il preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione

Le attività ciclistiche, su strada, di ciclocross e di mountain bike, devono utilizzare esclusivamente i tracciati viari esistenti, anche di normale uso pedonale.

Art. 30 - Campeggio e bivacco

È vietato campeggiare, anche per il solo pernottamento, al di fuori dei campeggi esistenti o delle Zone D4 attrezzate.

Nella zone C è consentita solamente la sola sosta in bivacco notturno dall'imbrunire all'alba.

Le prescrizioni per svolgere l'attività di bivacco sono le seguenti:

- non dovranno essere arrecati danni di qualsiasi natura al suolo e soprassuolo,
- non dovranno essere accesi fuochi
- non dovranno essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere;
- non potranno essere utilizzati Camper, Roulotte tende o altri mezzi simili

Per l'attività di bivacco la Riserva rilascia apposite autorizzazioni fatti salvi i diritti di terzi ed esentano la Riserva in ordine ad eventuali danni arrecati a persone o cose da parte degli autorizzati.

TITOLO V - ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO ED AGRO-PASTORALI

Art. 31 - Attività artigianali e commerciali

L'esercizio di attività artigianali e commerciali è consentito nelle Zone D e nelle Zone C nei limiti dettati dal Piano dell'Area Protetta.

Le attività artigianali e commerciali, in conformità alle finalità del Piano, devono attuare tutti gli strumenti volti a minimizzare gli effetti ambientali e di impatto paesaggistico.

Il commercio ambulante è consentito, lungo la viabilità principale esistente, all'interno di banchine e piazzole di sosta di ampiezza idonea, atte a garantire la sicurezza di cose e persone, ove non in contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza stradale.

In occasione di manifestazioni pubbliche, possono essere concesse autorizzazioni temporanee in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi.

I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.

Art. 32 - Attività agricole

Le attività agricole e silvo pastorali sono consentite e incentivate nelle Zone C della Riserva.

Il territorio della Riserva costituisce ambito preferenziale di intervento per le misure e gli incentivi comunitari e regionali relativi all'agricoltura eco-compatibile e L'Ente promuove, in accordo con la Regione, programmi finanziari volti a incentivare lo sviluppo di processi produttivi maggiormente compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione della Riserva.

L'Ente, in accordo con la Regione, si attiva perché venga riconosciuta priorità di finanziamento agli imprenditori agricoli che si impegnano a realizzare interventi agro-ambientali e di valorizzazione delle zone rurali all'interno del territorio della Riserva di tipo eco-sostenibile ed a prevedere nel Piano pluriennale progetti pilota ed i criteri di selezione delle proposte formulate dagli imprenditori agricoli.

In tutto il territorio della Riserva è vietato lo spargimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali o dal fondale lacustre.

Il riuso a scopi agricoli del fango del fondo lacustre potrà essere ammesso unicamente all'interno di un progetto mirato che ne verifichi preventivamente l'assenza di inquinanti.

In tutto il territorio della Riserva è attuato il Codice di Buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 19 aprile 1999.

E' vietato eseguire i lavori di aratura entro una fascia di due metri lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua privati, dai margini delle strade di uso pubblico e di quattro metri lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua demaniali.

Lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici deve essere realizzato effettuando il taglio ad almeno 10 cm dal suolo ed è vietato l'uso del diserbo chimico.

Sono possibili arature ad una profondità massima di quaranta centimetri in tutte le Zone C1 sottoposte a vincolo archeologico.

Art. 33 - Danni da fauna selvatica

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 17/95 e dell'art. 34 della L.R. n. 29/97, i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle produzioni agricole di proprietà privata e pubblica ed alle opere in esse approntate sui terreni ricadenti all'interno dell'area protetta sono indennizzabili salvo verifica della disponibilità finanziaria.

Le modalità per l'attuazione delle misure e delle attività di prevenzione dei suddetti danni, sono disciplinate dall'Ente con *Regolamento per la fornitura in uso gratuito di recinzioni per la tutela delle colture dalla fauna selvatica* approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 15/03/2012.

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 34 - Ricerca scientifica

L'attività di ricerca scientifica nel territorio della Riserva naturale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta all'Ente di Gestione, alla quale deve essere allegato un programma analitico di ricerca. Il proponente deve farsi carico degli eventuali costi che le attività possono avere sulle strutture della Riserva.

Non è consentita l'effettuazione di attività di ricerca scientifica che preveda la manipolazione di esemplari animali vivi nei periodi riproduttivi delle specie interessate o che possa produrre eccessivo disturbo in detti periodi o in altre delicate fasi biologiche individuate dall'Ente di Gestione.

L'Ente di Gestione può, in qualunque momento e per motivate ragioni legate alla gestione Riserva naturale e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni relativamente alle attività di cui al comma 1.

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 38 della l.r. 29/1997, salva l'applicazione delle sanzioni penali ove ne ricorrano le ipotesi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 2.500,00 secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della legge n. 349/1986, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 36 - Accertamento

Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

I poteri di cui ai commi precedenti spettano oltre che ai guardiaparco ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/1999 anche ai funzionari dell'Ente con qualifica di guardia giurata, cui siano stati attribuiti compiti di sorveglianza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, della Legge quadro n.394/91.

Art. 37 - Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della l.r. 29/1997, il presente regolamento entra in vigore decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO 1: ELENCO SPECIE AMMESSE PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO VEGETALE

Le specie da utilizzare per una ricostituzione e/o restauro del paesaggio vegetale debbono essere esclusivamente essenze autoctone ad uso esclusivamente dinamico funzionale del processo di sviluppo delle cenosi naturali e/o per il recupero di paesaggi agrari e urbani altamente degradati.

Le specie possono essere: querce caducifoglie, olmi, bagolari, pioppi e salici.

Ulteriori specie da utilizzare sono cultivar locali di fruttifere domestiche quali olivi, noci, ciliegi, peri e meli.

Diversamente le specie forestali introdotte in epoca remota, ormai acclimatate e naturalizzate con il paesaggio agrario e periurbano, quali cipressi e pini domestici, di cui è consentita la messa a dimora deve essere assolutamente evitata.

Di seguito un elenco dettagliato di specie di cui deve essere evitata la messa a dimora:

- *Prunus laurocerasus*
- *Ligustrum lucidum*
- *cultivar ornamentali di Cytisus scoparius e Tamarix africana*
- *Acer platanoides*
- *Pseudoplatanus cfr. forma atropurpurea e rubra*
- *Cedrus libani, deodara e atlantica*
- *Pinus halepensis, nigra e pinaster*
- *Chamaecyparis sp. Pl.*
- *Cupressus lambertiana*
- *Thuja sp.pl.*
- *Abies alba*
- *Picea abies.*

ALLEGATO 2 : ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI SPONTANEE DELLE QUALI È CONSENTITA LA RACCOLTA

Di seguito un elenco dettagliato di specie ad uso officinale di cui è consentita la raccolta.

PIANTE ALIMENTARI:

1. La quantità di raccolta consentita di piante alimentari è la seguente:

- More di rovo (*Rubus ulmifolius*) 1 Kg.
- Sorbo domestico (*Sorbus domestica*) 2 Kg.
- Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*) min. 1 Kg. (steli lunghi meno di 20 cm.)
- Origano (*Origanum vulgare*) min. 500 g. (steli lunghi meno di 20 cm.)
- Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*) min. 500 g. (steli lunghi meno di 20 cm.)
- Ginepro (*Juniperus communis*) - bacche min. 300 g.: max 1 Kg
- Mirto (*Myrtus communis*) - frutti min. 200 g.: max 1 Kg
- Cicoria (*Cichorium intybus*) min. 1 Kg.: max 2 Kg
- Finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*) - semi min. 100 g.: max 500 g.
- Timo (*Thymus longicaulis*) e tutte le altre specie del genere min. 100 g. max 500 g.

PIANTE MEDICINALI

1. La quantità di raccolta consentita per le piante medicinali è la seguente:

- Valeriana (*Valeriana officinalis*) - radici min. 100 g.: max 500 g.
- Liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) - radici min. 100 g.: max 500 g.
- Achillea (*Achillea millefolium A.collina*) - 300 g.
- Ruta (*Ruta graveolens*) - 200 g.
- Tarassaco comune (*Taraxacum officinale*) - radici 200 g.
- Rosa canina- frutti min. 300 g.: max 1Kg